

COMUNE DI MEDE
(Provincia di Pavia)



APPROVATO CON DELIBERA CC N. 7 01.03.1997

REGOLAMENTO

COMUNALE

PER

I REFERENDUM

CAPO I[^]

REFERENDUM CONSULTIVO

NORME GENERALI

ART. 1 - FINALITA'

1. Il referendum consultivo è istituito di partecipazione popolare, previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto comunale e dal presente regolamento.

2. Il referendum consultivo deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale.

3. Con la consultazione referendaria i cittadini elettori del Comune esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità.

4. L'oggetto della consultazione referendaria deve avere finalità corrispondenti ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa. Quando sia previsto - o proposto - l'impiego da parte del Comune di risorse finanziarie devono essere precisate:

- a) le utilità sociali che con le stesse si intende conseguire adottando criteri di elevata produttività;
- b) l'eventuale contribuzione con la quale i cittadini dovranno partecipare agli oneri di realizzazione e gestione preventivati.

ART. 2 - DATA DI EFFETTUAZIONE

1. Le consultazioni referendarie vengono effettuate in un'unica giornata di domenica dei mesi da aprile a giugno e da settembre a novembre, non in coincidenza con altre operazioni di voto.

2. La data di effettuazione dei referendum consultivi è stabilita dal Sindaco, sentita la Commissione dei capi gruppo consiliari ed i Comitati promotori dei referendum d'iniziativa popolare, almeno quarantacinque giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.

3. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni politiche od amministrative, di referendum nazionali o regionali, non possono essere tenuti referendum comunali. Quelli già indetti sono rinviati a nuova data, anche in mesi diversi da quelli previsti dal 1 comma.

4. Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

ART. 3 - INIZIATIVA REFERENDARIA.

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale:

- a) per iniziativa dello stesso Consiglio, ai sensi dell'articolo 85 - comma 1 - lettera a) dello statuto comunale;

b) per iniziativa di cittadini, in numero non inferiore a quello stabilito dall'articolo 85 comma 1 lettera b) dello statuto comunale, rappresentati dal Comitato dei promotori.

2. Le modalità per l'esercizio dell'iniziativa referendaria sono stabilite dai successivi articoli.

ART. 4 - INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. L'iniziativa del referendum consultivo può essere assunta dal Consiglio comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.

2. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio comunale. Dopo il dibattito, le cui modalità e tempi di intervento sono previamente stabiliti dal Sindaco, sentita la Commissione permanente dei Capigruppo, il Consiglio decide in merito all'indizione del referendum con votazione palese, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.

3. La proposta di cui al precedente comma è corredata del preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum, predisposto dal Segretario comunale e dal Ragioniere capo con la collaborazione di tutti gli uffici che saranno impegnati nella consultazione. Il Ragioniere capo correda la proposta dell'attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. La deliberazione adottata di iniziativa del Consiglio comunale stabilisce il testo del quesito - o dei quesiti - da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco e stanziare i fondi per l'organizzazione del referendum.

ART. 5 - INIZIATIVA DEI CITTADINI

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo procedono, con la sottoscrizione di almeno 35 e non più di 50 elettori, alla costituzione di un Comitato promotori, composto da cinque di essi ed alla definizione del quesito - o dei quesiti - che dovrà essere oggetto del referendum, conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza.

2. Il Comitato sottopone al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione.

3. Il Sindaco convoca entro quindici giorni la Commissione per i referendum composta da:
- Segretario Comunale;
- Dirigente Servizi Demografici e Affari Generali;
- Giudice di Pace, con priorità a quello più anziano d'età.

In attesa dell'entrata in vigore della legge istitutiva del Giudice di Pace, le relative funzioni verranno svolte dal Giudice Conciliatore o in caso di sua assenza o impedimento dal vice-Conciliatore.

In caso di assenza o impedimento del Segretario Comunale o del Dirigente dei Servizi Demografici e Affari Generali, la Commissione in oggetto verrà integrata dal responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale.

La Commissione si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo statuto ed il presente regolamento. La Commissione, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro e

univoco, invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.

4. Le adunanze della Commissione sono coordinate da uno dei componenti, a rotazione, iniziando dal più anziano di età. Il luogo, il giorno e l'ora delle riunioni è comunicato al rappresentante del Comitato dei promotori, che può assistere alle adunanze insieme con gli altri membri del Comitato, con facoltà di intervento se richiesto dalla Commissione.

5. Le decisioni della Commissione sono notificate al rappresentante del Comitato dei promotori, con atto motivato, entro trenta giorni da quello di presentazione della richiesta.

6. Nel caso che la richiesta sia dichiarata non ammissibile o che il Comitato dei promotori non ritenga di apportare al quesito le modifiche, integrazioni o perfezionamenti richiesti, lo stesso, può entro trenta giorni dalla notifica di cui al precedente comma, ricorrere al Consiglio Comunale, sottoponendo allo stesso il quesito proposto.

7. Il Consiglio Comunale decide sulla richiesta di ammissione del quesito, entro sessanta giorni dalla data del ricorso a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati, con provvedimento definitivo. La decisione è comunicata dal Sindaco al rappresentante del Comitato dei promotori entro sette giorni da quello di adozione.

8. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore ad 1/5 della popolazione, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed avente diritto al voto. Le firme possono essere raccolte in numero superiore a quello minimo richiesto, ma non oltre il 25% dello stesso.

9. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere, all'inizio di ogni pagina, la dicitura "Comune di Mede - Richiesta di referendum consultivo" e l'indicazione completa e chiaramente leggibile del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla Segreteria comunale che li valida apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio.

10. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, Segretario comunale o da impiegato comunale incaricato dal Sindaco. Le autenticazioni effettuate dal Segretario o dagli impiegati comunali sono esenti da spese.

11. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario comunale entro sessanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum. Il Segretario comunale dispone la verifica da parte dell'Ufficio Elettorale, entro cinque giorni, dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito. Provvede a convocare la Commissione per il referendum entro sette giorni dal ricevimento degli atti.

12. La Commissione verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo e non superiore a quello massimo previsto dal precedente comma 8. Richiede, ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al Comitato dei promotori. Accertata la regolarità della documentazione, la Commissione dichiara ammessa la richiesta di referendum e ne dà comunicazione al Sindaco, entro quindici giorni dal ricevimento degli atti.

13. Il Sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa e l'attestazione di copertura finanziaria di cui al comma 3 del precedente articolo, iscrive l'argomento all'O.d.G. del Consiglio Comunale, entro sessanta giorni, presentando la documentazione ricevuta dalla Commissione e la

proposta per la presa d'atto dell'ammissione del referendum e per il finanziamento della spesa necessaria per effettuarlo.

14. Il Consiglio Comunale adotta i provvedimenti di sua competenza con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. L'atto deliberativo contiene il richiamo agli atti e documenti di cui alla procedura prevista dal presente articolo, il testo esatto e non modificabile del quesito o dei quesiti, l'incarico al Sindaco di indire il referendum.

CAPO II^

LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

ART. 6 - NORME GENERALI

1. Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori in numero pari al 50% + 1 di quelli iscritti nelle liste elettorali generali.
4. La ripartizione del Comune in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. 20 marzo 1976, n. 223 e successive modificazioni.
5. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'Ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.
6. Il Segretario comunale verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello statuto e del presente regolamento.

ART. 7 - INDIZIONE DEL REFERENDUM

1. Il referendum da tenersi entro tre mesi dall'ammissione è indetto con provvedimento del Sindaco che dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Comunale di cui agli articoli. 4 e 5 del presente regolamento.
2. Il provvedimento è adottato dal Sindaco almeno quarantacinque giorni prima della data della votazione, stabilita con le modalità di cui al precedente articolo 2. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta Comunale, ai Capigruppo consiliari, al Comitato dei promotori dei referendum d'iniziativa popolare, alla Commissione per i referendum, all'Ufficio del Segretario comunale ed a quello preposto alle consultazioni elettorali. Comunicazione dell'indizione dei referendum, con copia dei relativi provvedimenti, viene inviata dal Sindaco al Prefetto, per quanto di competenza dello stesso.
3. Entro il trentesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:
 - a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
 - b) il giorno e l'orario della votazione;
 - c) le modalità della votazione;
 - d) l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nel certificato elettorale;
 - e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.
4. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio Comunale, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.
5. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali. L'affissione del manifesto viene effettuata entro il venticinquesimo giorno precedente la data della

votazione e viene integrata, per manifesti defissi, distrutti o non leggibili, entro il decimo giorno precedente la data suddetta.

6. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.

ART. 8 - CHIUSURA DELLE OPERAZIONI REFERENDARIE

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, la Commissione per i referendum, sentito il Comitato dei promotori, propone al Consiglio di dichiarare che le operazioni relative non hanno più corso. Il Consiglio delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

2. Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa del Consiglio, il Sindaco, sentita la Commissione dei Capigruppo, propone la chiusura delle operazioni al Consiglio comunale. Il Consiglio delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

3. Il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie, entro cinque giorni dalla deliberazione del Consiglio, alla Commissione per i referendum, al Comitato dei promotori ed alla cittadinanza, mediante manifesti.

CAPO III^

ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

ART. 9 - ORGANIZZAZIONE

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario del Comune, il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.

2. La Segreteria comunale predispose tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie ed una guida, per gli uffici comunali, contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.

ART. 10 - I CERTIFICATI ELETTORALI

1. I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto che indice i referendum e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla predetta pubblicazione.

2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione di cui al precedente comma.

ART. 11 - L'UFFICIO DI SEZIONE

1. Ciascun ufficio di Sezione per il referendum è composto dal Presidente, da due scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente e da un Segretario.

2. Per le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono ospedali o case di riposo, il voto degli elettori ivi esistenti viene raccolto, durante le ore in cui si è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un Presidente e da uno scrutatore nominati con le modalità stabilite per tali nomine, nonché dal segretario della sezione elettorale di volta in volta interessata. Dei nominativi di tali elettori viene presa nota dal Presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione interessata. Le schede votate sono raccolte e custodite dal Presidente in uno o più plichi distinti nei casi di più referendum e sono immediatamente portate alla sezione elettorale interessata ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

3. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunciata due giorni prima con avviso affisso all'Albo Pretorio del Comune, al sorteggio, per ogni sezione elettorale, di due scrutatori, compresi nell'albo di cui alla legge 8 marzo 1989, n. 95, modificata dalla legge 21 marzo 1990, n. 53.

4. Nel periodo indicato nel precedente comma il Sindaco richiede alla Commissione per i referendum la designazione dei Presidenti delle sezioni elettorali, prescelti nell'albo di cui alla legge 21 marzo 1990, n. 53. I Presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di cui all'articolo. 2 della citata legge 21 marzo 1990, n. 53,

5. Ai componenti dell'Ufficio di Sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 per le consultazioni relative ad un solo referendum. Per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima, l'onorario sopra stabilito è elevato del 15%.

ART. 12 - ORGANIZZAZIONE ED ONORARIO DELLE OPERAZIONI

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto previsto dal T.U. 30 marzo 1957 n. 361.

2. L'Ufficio di sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 16 del giorno antecedente la votazione. Dalle ore 16,00 alle ore 17,00 il Sindaco provvede a far consegnare il plico sigillato contenente il bollo della sezione, le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.

3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio Comunale, designato dal Capogruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum di iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori, con apposito atto. Gli atti di designazione di cui al presente comma sono autenticati, senza spesa, dal Segretario comunale o da altro funzionario del Comune abilitato a tale funzione.

4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato "A" al presente regolamento. Esse contengono il quesito formulato secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora, nello stesso giorno, debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.

5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'Ufficio di Sezione, incluso il Segretario. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente. Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun scrutatore. Il Presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco consegnato a cura del Sindaco. Compiute queste operazioni, il Presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore 06.00 del giorno seguente.

6. Alle ore 06.00 antimeridiane del giorno fissato per la votazione, il Presidente riprende le operazioni elettorali con l'apposizione del bollo di sezione a tergo di ciascuna scheda. Successivamente il Presidente dichiara aperta la votazione.

7. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no), nel rettangolo che la contiene.

8. Le votazioni si concludono alle ore 22.00- Sono ammessi a votare gli elettori a quel momento presenti in sala.

9. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune.

ART. 13 - DETERMINAZIONE DEI RISULTATI DEL REFERENDUM

1. Presso la sede comunale è costituito l'Ufficio Centrale per i referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione.

2. L'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15.00 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:

- a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione di cui al comma 3 dell'articolo 15;
- b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
- c) alla determinazione e proclamazione dei risultati dei referendum.

3. Tutte le operazioni dell'Ufficio Centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.

4. Delle operazioni effettuate dall'Ufficio Centrale per i referendum viene fatto constare mediante apposito verbale redatto in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco ed uno al Segretario comunale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, dal Comitato dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni.

5. Il Segretario comunale trasmette uno degli originali del verbale alla Commissione comunale per i referendum la quale, in pubblica adunanza da tenersi entro cinque giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio, presentati dall'Ufficio Centrale, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale, nel quale vengono fatti constatare i risultati definitivi del referendum. La Commissione, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco, a mezzo del Segretario comunale, allegando quello delle operazioni dell'Ufficio Centrale.

6. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali dell'Ufficio Centrale e della Commissione per i referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione:

- a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante le altre forme di informazione previste dal regolamento;
- b) ai Consiglieri comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum, ed ai Capigruppo di copia dei verbali dell'Ufficio Centrale e della Commissione per i referendum;
- c) al Comitato dei promotori, mediante invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione dei referendum.

7. Il Segretario comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'Ufficio Centrale e della Commissione per i referendum nell'archivio comunale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale. Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'archivio comunale assicura la conservazione degli atti di indizio del referendum, dei verbali delle sezioni, dell'Ufficio Centrale e della Commissione e procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione.

8. Ai componenti dell'Ufficio Centrale per i referendum viene corrisposto, per le funzioni presso lo stesso svolte, un onorario aggiuntivo pari al 50% di quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 per le consultazioni avente per oggetto un solo referendum, maggiorato del 10% per ogni consultazione referendaria effettuata contemporaneamente alla prima.

9. I verbali delle operazioni dell'Ufficio Centrale e dell'adunanza della Commissione per i referendum sono depositati presso la Segreteria comunale per quindici giorni per la presa visione da parte dei cittadini, previo avviso all'Albo pretorio del Comune.

CAPO IV[^]

LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM

ART. 14 - DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA A MEZZO MANIFESTI

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.

2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune.

3. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi non inferiore al minimo previsto dal comma 2 dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni.

4. Gli spazi di cui ai precedenti commi saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale entro il trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione, attribuendo:

- a) a ciascun gruppo consiliare già costituito al momento in cui il Consiglio Comunale ha adottato le deliberazioni di cui al precedente articolo 13, comma 2 e articolo 14, comma 14, una superficie di cm. 70 x 100;
- b) ai gruppi consiliari, come sopra costituiti, che comprendono almeno un terzo dei Consiglieri in carica, una ulteriore superficie di cm. 70 x 100,
- c) a ciascun Comitato dei promotori di referendum un numero di superfici di cm. 70 x 100, corrispondente ad un quarto di quelle complessivamente spettanti ai gruppi consiliari, comunque non superiori a tre.

5. Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sessione referendaria. Il Comitato dei promotori che partecipa alla consultazione con più referendum, ha diritto ad una sola assegnazione di superfici, nei limiti indicati dalla lettera c) dello stesso comma.

6. I gruppi consiliari ed il Comitato dei promotori possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune .

7. Entro il trentatreesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco notifica ai Capi gruppo consiliari ed al Comitato dei promotori l'elenco dei centri abitati ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.

8. In relazione a quanto stabilito dal precedente comma 2, lo spazio o gli spazi fissati in uno stesso centro abitato possono essere frazionati in più località, a seconda della situazione dei luoghi e degli spazi stessi. Salvo diversi accordi comunicati per scritto dagli assegnatari, le posizioni delle superfici attribuite sono determinate mediante sorteggio.

9. Per le affissioni non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate a cura diretta degli interessati. Sono soggette al pagamento del 50% della vigente tariffa dei diritti di affissione se viene richiesto che siano effettuate dal servizio comunale in gestione diretta od in concessione.

ART. 15 - ALTRE FORME DI PROPAGANDA - DIVIETI - LIMITAZIONI

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1975, n. 130, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare ed ai Comitati promotori del referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.

2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'articolo 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'articolo 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

CAPO V^

ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

ART. 16. - PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale, in apposita adunanza da tenersi entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito del referendum, effettuati sia su iniziativa del consiglio stesso che dei cittadini.

2. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa del Consiglio comunale ed ha avuto esito positivo, il Consiglio stesso adotta le deliberazioni conseguenti, dando corso alle iniziative e provvedimenti sui quali aveva richiesto il pronunciamento popolare.

3. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa popolare ed ha avuto esito positivo, il Consiglio comunale adotta motivate deliberazioni conseguenti all'oggetto della consultazione, determinando le modalità per l'attuazione del risultato del referendum.

4. Le proposte e gli intendimenti espressi dai cittadini attraverso la consultazione referendaria che ha ottenuto la maggioranza dei consensi, costituiscono priorità che il Consiglio comunale comprende nei suoi programmi decidendo gli indirizzi politico-amministrativi per la loro attuazione nei tempi che risulteranno necessari per le esigenze organizzative e per il reperimento delle risorse eventualmente necessarie.

ART. 17 - INFORMAZIONE DEI CITTADINI

1. Le decisioni del Consiglio comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante manifesti e nelle forme eventualmente deliberate dal Consiglio stesso.

2. Copia delle deliberazioni del Consiglio Comunale relative all'oggetto del referendum di iniziativa popolare viene notificata, entro dieci giorni dall'adozione al rappresentante del Comitato dei promotori.

CAPO VI^

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18.- RINVIO ALLA NORMATIVA STATALE

1. Per tutto quanto non regolamentato nel presente regolamento si applicano le disposizioni per lo svolgimento dei referendum abrogativi statali, per quanto compatibili.

ART. 19 - SCHEDA PER IL REFERENDUM

1. Il fac simile della scheda per il referendum, distinto come allegato “A”, costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. E' riprodotto in formato 15 x 25, secondo le modalità di cui al precedente articolo 21 e completato a stampa con il testo del quesito e l'indicazione del Comune.

ART. 20 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esame, senza rilievi, da parte del Comitato Regionale di Controllo, in conformità all'articolo 46 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

**MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER I REFERENDUM PREVISTI
DALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N.142**

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

PARTE I

PARTE II

PARTE III

PARTE IV

REFERENDUM CONSULTIVO

QUESITO:

SI

NO

N.B. - La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta, seguendo il verso di tre pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così deve essere quindi ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

**MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER I REFERENDUM PREVISTI
DALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142**

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

REFERENDUM CONSULTIVO

data _____

COMUNE DI M E D E

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE
